

COMUNE DI LAJATICO

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO

DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di il funzionamento degli impianti sportivi esistenti sul territorio del Comune di Lajatico.
2. Gli impianti sportivi comunali potranno essere gestiti direttamente in economia dal Comune oppure essere affidati in gestione ad un concessionario con deliberazione della Giunta comunale.

ART. 2

USO DEGLI IMPIANTI

1. Gli impianti sportivi si intendono a servizio di tutti i cittadini per rispondere alla richiesta ed alla necessità di formazione fisica e di svago e sociale.
2. La Giunta comunale potrà concedere l'utilizzo delle strutture degli impianti sportivi per attività continuative ad Enti, Associazioni e Gruppi sportivi prioritariamente con quelli con sede nel territorio comunale, sia a soggetti che hanno la propria sede al di fuori del territorio comunale, purchè ne facciano richiesta nei termini e secondo le modalità stabilite dal presente regolamento.
3. L'uso occasionale degli impianti è consentito anche a soggetti privati a fronte di domanda e assunzione di responsabilità. In tal caso la competenza al rilascio dell'autorizzazione è di competenza del responsabile competente.
4. Gli impianti sportivi non potranno essere concessi a soggetti che abbiano pendenze finanziarie con il Comune.
5. La Giunta comunale potrà concedere l'uso degli impianti sportivi secondo le modalità ed i tempi concordati e regolati da apposita convenzione tra il Comune e il concessionario, oppure stabiliti nell'apposita deliberazione di concessione..
6. Gli impianti, nel rispetto delle specifiche tecniche proprie degli impianti destinati ad uso sportivo, potranno essere destinati provvisoriamente ad attività diverse da quelle sportive qualora si individuassero altre necessità.
7. L'amministrazione comunale dovrà definire gli orari di utilizzazione degli impianti, coordinando le richieste in uso alle scadenze e nei modi previsti nel presente regolamento.

ART. 3

MODALITA' DELLA CONCESSIONE

1. I soggetti interessati sono tenuti a far pervenire entro il 31 luglio di ogni anno al Comune la domanda di utilizzazione degli impianti sportivi con indicazione degli orari e della data, nonché il nominativo del responsabile della custodia incaricato dall'ente che si intende utilizzare, qualora la richiesta di uso sia continuativa avvenga per manifestazioni non ufficiali.
2. I soggetti interessati sono tenuti a far pervenire entro il 15 settembre di ogni anno al Comune la domanda di utilizzazione degli impianti sportivi con indicazione degli orari e della data in cui si intende utilizzare qualora la richiesta di uso sia continuativa per manifestazioni ufficiali.
3. In caso di utilizzazione degli impianti una tantum la richiesta dovrà pervenire almeno 7 (sette) giorni prima, salvo possibilità di deroga concessa, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione comunale, per comprovati motivi di urgenza o di pubblica utilità.
4. In caso di richiesta di utilizzazione dei campi da tennis la domanda di concessione dovrà avvenire almeno 24 ore prima dell'uso, e la relativa autorizzazione sarà rilasciata dal Responsabile competente. L'uso dei campi da tennis non obbliga l'utilizzatore alla pulizia dell'impianto, ma solo al pagamento della tariffa stabilita dalla Giunta comunale.
5. *Le domande di utilizzazione dovranno specificare l'uso degli impianti.*
6. Tutte le concessioni di uso saranno vincolate dalla garanzia che non vengano in alcun modo danneggiati i beni, elementi essenziali per il corretto svolgimento delle varie attività.
7. Gli impianti sportivi potranno essere messi a disposizione per manifestazioni pubbliche extrasportive, autorizzate dall'Amministrazione comunale ed in particolare per manifestazioni e spettacoli di beneficenza. Sarà comunque a carico di dette associazioni richiedenti l'obbligo della sorveglianza e della pulizia dell'impianto concesso in uso.
8. *L'Amministrazione comunale si riserva la potestà di inibire a chiunque l'uso degli impianti, compreso il soggetto autorizzato, quando le condizioni atmosferiche e/o meteorologiche o di altra causa lo consigliano.*

ART. 4

UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

1. Gli utilizzatori degli impianti sportivi sono pienamente responsabili della disciplina e del comportamento dei rispettivi iscritti.
2. L'uso degli impianti non è consentito a coloro che non risultano iscritti alle associazioni che ne hanno fatto richiesta, tranne il caso in cui l'uso sia consentito l'accesso del pubblico.
3. L'utilizzazione degli impianti è consentito solo in presenza del responsabile dell'associazione o dal soggetto da questi individuato come custode.
4. Tutti gli indumenti o qualsiasi altro materiale personale non potrà essere depositato o comunque lasciato presso gli impianti sportivi.
5. Gli attrezzi mobili possono essere depositati e lasciati in appositi spazi individuati dall'Amministrazione comunale all'atto del rilascio dell'autorizzazione. In tal caso l'amministrazione comunale non risponde di eventuali danni o furti agli attrezzi e deve intendersi sollevata da qualsiasi responsabilità per furti o danni che dovessero subire i fruitori degli impianti.
6. Il concessionario deve utilizzare l'impianto esclusivamente per le finalità per le quali la concessione è stata accordata.
7. L'Amministrazione o il concessionario si obbliga a trasmettere comunicazione delle ore di utilizzo ed i soggetti beneficiari a tutti i fruitori.

ART. 5
SPESE DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI

1. Il soggetto utilizzatore degli impianti deve assicurare la pulizia dell'impianto ogni qualvolta sia utilizzato, fatta eccezione nel caso che la concessione sia attribuita alle scuole o riguardo l'utilizzazione dei campi di tennis . Nel caso che il soggetto utilizzatore non adempia all'obbligo della pulizia al termine del suo uso, verrà applicata una sanzione di 100 Euro per ogni violazione.
2. Le spese di gestione delle utenze dell'impianto quali acqua, energia elettrica e il gas metano per riscaldamento sono a carico dell'amministrazione comunale o del concessionario.
3. L'amministrazione o il concessionario provvederà a proprie spese alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e delle strutture concesse.

ART. 6
TARIFFE D'USO

1. L'Amministrazione Comunale determinerà con apposita deliberazione di Giunta Comunale le tariffe d'uso. La Giunta Comunale potrà stabilire, con il medesimo atto, una percentuale di riduzione o una esenzione della tariffa per determinati soggetti.
2. L'avvenuto pagamento del corrispettivo d'uso costituisce presupposto per l'accesso ed il conseguente utilizzo degli impianti.

ART. 7
VISITE PERIODICHE DI CONTROLLO

1. Il beneficiario degli impianti permetterà ed agevolerà le visite periodiche dei tecnici ed incaricati del Comune che riterranno opportuno effettuare, dando atto che ai medesimi sarà consentito il libero accesso in qualsiasi momento. L'Amministrazione Comunale ed i suoi uffici competenti potranno prescrivere l'attuazione di quei lavori manutentivi ordinari che si rendano necessari.

ART. 8
RESPONSABILITÀ DEL BENEFICIARIO

1. Il soggetto beneficiario dell'utilizzazione degli impianti sportivi dovrà comunicare al Comune il nome del proprio custode che sarà, nei confronti del Comune, responsabile di ogni danno agli impianti derivante da qualsiasi azione od omissione dolosa o semplicemente colposa. Il soggetto beneficiario e per esso i suoi rappresentanti o delegati, ha la responsabilità della vigilanza e della custodia delle cose e delle persone; pertanto, è responsabile di ogni danno, tanto se imputato ad esso personalmente o se prodotto da terzi.
2. *L'utilizzatore degli impianti ha l'onere pieno ed incondizionato di ogni responsabilità civile verso chiunque, e come anche nei confronti di eventuali spettatori.*

ART. 9
RESPONSABILITÀ DEL COMUNE

1. Il Comune non risponde di alcun danno che possa derivare a cose o persone in seguito ad incidenti durante gli allenamenti, le gare, le manifestazioni o altri usi simili degli impianti sportivi che non sia imputabile al buon stato complessivo delle strutture fondamentali ovvero quelle da sottoporre a manutenzione straordinaria.

ART. 10 GARANZIE

1. Il soggetto beneficiario degli impianti potrà all'atto del rilascio di autorizzazione, presentare apposita assicurazione a garanzia di eventuali danni agli impianti sportivi o a terzi.

ART. 11 OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il beneficiario dell'uso ha l'obbligo di osservare esattamente le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti con particolare riguardo a quelle in materia di pubblico spettacolo, qualora la manifestazione sportiva abbia carattere pubblico.

ART. 12 SPACCIO DI CIBI E BEVANDE

1. Durante l'uso degli impianti sportivi è permesso lo spaccio di cibi e bevande, purché gli esercenti siano in possesso della relativa licenza.

ART. 13 VIGILANZA E CUSTODIA DEGLI IMPIANTI

1. La vigilanza e custodia degli impianti è affidata al beneficiario che dovrà ottemperare ai seguenti obblighi:

- custodire la proprietà comunale evitando manomissioni, asportazioni e danneggiamenti;
- impedire l'accesso degli impianti a chiunque non risulti autorizzato dall'Amministrazione comunale;
- tenere in consegna materiali ed arredi;
- sorvegliare gli accessi in qualsiasi momento fino al termine dell'uso;
- predisporre gli impianti per il corretto svolgimento delle gare e delle manifestazioni operando segnature, aggiustamenti secondo le reali necessità;
- segnalare tempestivamente e/o per iscritto al Comune ogni fatto che interessi la buona conservazione degli impianti.;
- pulire gli ambienti dopo ogni utilizzazione;
- garantire e osservare il buon funzionamento degli impianti idraulici, di riscaldamento e di energia elettrica evitando sprechi inutili.

ART. 14 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entrerà in vigore contestualmente alla avvenuta esecutività della delibera di approvazione.

Approvato con delibera C.C. n. 60 del 30.12.2004